Oggetto: Annullamento Concorso di progettazione per il Parco urbano di Verona Sud

- -. Al signor Flavio Tosi, Sindaco del Comune di Verona, Ente banditore del Concorso in oggetto; sindaco@comune.verona.it
- -. All' ing. Luciano Ortolani, Dirigente *Direzione di Area Lavori Pubblici*, , nella veste di Responsabile del Procedimento e Presidente della Giuria del Concorso in oggetto;

direzione.llpp@comune.verona.it

- -. Al dott. Michele Nico, Dirigente *CdR Aziende e Partecipazioni*, , nella veste di cofirmatario della Determina Dirigenziale n°4887 del 09.09.2008 con la quale è stato annullato il Concorso in oggetto, già sospeso in data 18.07.2007; michele nico@comune.verona.it
- -. All'avv. Paolo Zanotto, consigliere comunale del Comune di Verona; paolo_zanotto@consiglio.comune.verona.it
- -. All' arch. Arnaldo Toffali, presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona; architettiverona@archiworld.it
- -. Alla Redazione del giornale L'Arena; redazioneweb@larena.it

Egregio ing. Ortolani,

il giorno 06.04.2009 le ho scritto una lettera, senza ricevere alcuna risposta. Oggi, 24.04.2009, passato un altro bel po' di tempo, gliela riscrivo, mandandone copia anche ai destinatari indicati in epigrafe.

Egregio ing. Ortolani,

mi vedo costretto a scriverle nuovamente perché sono trascorsi quattro mesi dal nostro incontro, avvenuto il giorno 27.11.2008 presso il suo ufficio comunale durante il quale lei, discutendo sulla decisione della A.C. di annullare il concorso in oggetto, in accordo con quanto io andavo sostenendo, stigmatizzava il comportamento che l' A.C. aveva tenuto in tale occasione, confessando anche, come Presidente della Giuria, di essersi sentito in grave imbarazzo per i danni materiali e morali arrecati ai concorrenti.

Alla fine, lasciandoci, mi assicurava un suo solerte interessamento per escogitare, come le suggerivo, assieme a chi ne avesse la facoltà, una qualche forma, seppur simbolica, di risarcimento riparatorio per i 130 malcapitati che si

sono trovati a lavorare, riprendendo concetti da lei espressi, per una Amministrazione scorretta e dal comportamento anomalo.

Oggi, 06.04.2009, nel registrare che l'impegno preso non è stato adempiuto, con la sensazione di venire ancora una volta preso in giro, avanzo una nuova proposta che rimpiazza quella di segno simbolico precedentemente fatta e che spero lei vorrà sostenere con più convinzione, serietà e determinazione di quanto abbia fatto in passato.

Desidero fare innanzitutto una breve analisi della Determina di annullamento del Concorso nella speranza di orientare i suoi pensieri e le sue azioni verso nuovi e più equi orizzonti. (mi diceva che non ne capiva nulla di legge e che, se l'esperto aveva argomentato in un certo modo, così doveva essere!).

L'A.C. ha dunque deciso, con la Determina più sopra ricordata, l'annullamento del Concorso di progettazione per il parco urbano di Verona Sud, "in sede di autotutela", "sulla base del concreto interesse pubblico" individuato "ad abundantiam" per "impreviste difficoltà sopravvenute, per lo più indipendenti dalla propria volontà" che hanno messo "l'Ente locale nella condizione di non poter dare corso alla competizione de qua", (di cui anche Lei parla nella sua lettera del 12.11.2008 prot.263287 a me indirizzata) e cioè:

- **a.** "Decisione di non realizzare il Polo Finanziario" previsto dalla precedente Amministrazione;
- **b.** "Decisione di riacquisto di parte dell'area del Comparto A2 P.R.U.S.S.T. per dare modo alla Fiera di Verona di disporre delle aree necessarie al suo sviluppo";
- **c.** "Decisione di avviare la revisione del Piano Particolareggiato vigente in conformità alle nuove linee strategiche individuate dalla" nuova "Amministrazione".

Si vuole così sostenere la seguente baggianata: Il Sindaco è stato costretto a prendere queste decisioni contro la sua volontà, preso alla sprovvista, senza saperlo, magari minacciato da qualcuno che gli puntava un coltello al collo. Quindi: in via di autotutela, ordina di annullare il Concorso. E chi s'è visto, s'è visto.

Appare evidente invece che l'annullamento della competizione "de qua" sia stato deciso in piena volontà, per quell'infausto costume tipico dei nostri politici che li porta, nell'avvicendarsi l'un l'altro al governo delle città, a cancellare quanto è stato deciso in precedenza e a prendere nuove risoluzioni, incuranti dei danni che, come nel nostro caso, possano venir rifilati a terze persone.

Il senso di questa prima parte della Determina sembra essere il seguente:

Cari concorrenti, abbiamo scherzato! Il patto che avevamo fatto con voi non è più valido perché abbiamo <u>semplicemente</u> cambiato idea. Il lavoro che vi avevamo pubblicamente invitato a fare e che voi stavate portando a termine dopo una sgobbata di alcuni mesi non ci interessa più. Andate tutti a c...

Complimenti!

Nella seconda parte della Determina il nostro manipolo di amministratori, coadiuvato da un qualche arguto ed esperto azzeccagarbugli, per fendere il colpo risolutivo, e ribadendo l'ineccepibile esercizio di autotutela attuato nell'occasione dall'Ente locale, tratta queste altre questioni:

- situazione giuridica "non consolidata" dei concorrenti;
- prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato;
- assenza di diritti dei concorrenti;
- annullamento del concorso e non lesività di alcun interesse dei concorrenti; -
- principio costituzionale del buon andamento per gli atti della pubblica Amministrazione.

E per sistemare questi aspetti si attinge a più riprese alla **sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 9 giugno 2008, n. 2803** che tratta di una causa di lavoro relativa ad una Gara d'Appalto tra certo Occhiuzzo e il comune di Torano Castello che si trova in Calabria.

Tale sentenza è relativa ad una vicenda penosa e malinconica intrisa di atti illegittimi compiuti d'ambo le parti:

- la tipologia dei lavori era stata suddivisa in una molteplicità di affidamenti, col risultato di ricondurre ogni intervento sotto il limite di € 100.000 ..finalizzato ad eludere la norma sul limite di euro 100.000 per l'uso della procedura negoziata..... si aggirino i limiti posti al ricorso alla trattativa privata..... Ne derivava che detta norma era stata violata in relazione alla gara ufficiosa cui erano stati invitati meno di cinque concorrenti...... L'atto n. 204 del 27 maggio 2004 violava poi l'art. 41 del Regolamento di Contabilità di Stato e l'art. 24, comma 5, l. n. 109 del 1994......Il che comportava anche violazione dell'art. 24, comma 5, della legge n. 109 del 1994......si rilevava che violavano il combinato disposto dell'art. 41 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 24 l. 11 febbraio 1994, n. 109, perché non sussisteva alcuna delle situazioni che consentono il ricorso alla trattativa privata-.

Il giudice concludeva in questo modo la sua disamina (tra le cui righe si colgono i riferimenti al non limpido avvenimento):

"Sicché il passaggio derogatorio da un metodo competitivo ad un metodo monopolistico come la trattativa privata, che per definizione è atto a restringere potenzialmente la cura di detti immanenti interessi, deve trovare e avere una manifesta ragione legittimante, così non essendo nella specie avvenuto, gli atti di base erano illegittimi e giustamente sono stati oggetto dell'impugnata autotutela.

Il Comune, per autotutela, ha potuto dunque annullare la gara d'appalto dovendo ancora intervenire il completamento della fattispecie procedimentale e la stipulazione del contratto e anche per il non ancora avvenuto consolidamento della situazione giuridica soggettiva dell'Occhiuzzo, il quale non altra aspettativa a quel momento procedimentale aveva che quella nascente dal mero fatto di essere stato in pratica reso illegittimamente monopolista futuro contraente dell'amministrazione comunale".

Le chiedo, egregio ingegnere, perché avete deciso di tirare in ballo una storia di così infimo cabotaggio. Quali sono le assonanze che ha scovato il vostro acuto azzeccagarbugli tra i due casi. Qual'era lo stato di confusione mentale dell'azzeccagarbugli stesso e dei suoi fiancheggiatori quando, per soccorrere il Sindaco e coprire l' evidente sopruso che l'A.C. aveva deciso di mettere in atto, vi ha consigliato con tronfia impudicizia di richiamare gli atti illegittimi del Comune di Torano e le aride aspettative di Occhiuzzo?

Mah!

Così lei, egregio ingegnere, assieme al suo collega dott. Michele Nico avete licenziato un gran bel Documento!

- bene ha fatto il Comune di Verona ad impugnare l'autotutela e ad annullare il Concorso perché, similmente alla vicenda Occhiuzzo, viziata da iniziale irregolarità, la partecipazione al Concorso costituiva di per sè un atto illegittimo(!).

Le faccio notare che, spalleggiati dall'insigne azzeccagarbugli, state goffamente dichiarando il falso

Accostamento illegittimo e falso. La partecipazione al Concorso

Complimenti!

bene ha fatto il Comune di Verona ad impugnare l'autotutela annullare il Concorso perché, similmente ad Occhiuzzo, che non poteva alcuna rivendicazione, non avendo una posizione consolidata, (non c'era stata né l'aggiudicazione dei lavori né tantomeno la stipula del contratto), così i partecipanti al Concorso, non avendo una posizione giuridica consolidata, (la Commissione giudicatrice non ha ancora dato avvio ai lavori(!) né risultano soggetti iscritti al Concorso(!!!!), ai sensi dell'art.13 del Disciplinare di gara) debbono mettersi l'animo in pace: l'annullamento della procedura concorsuale non è suscettibile di recare alcun pregiudizio ai loro interessi e quindi non possono avanzare rivendicazione.

L'accostamento è illegittimo, perché le situazioni professionali e giuridiche nei due casi non sono evidentemente paragonabili. C'è da rilevare inoltre che il sostegno all'argomentazione relativa alla iscrizione dei partecipanti al Concorso è, come cerco di spiegarle più sotto, semplicemente demenziale.

Complimenti!

Ricapitolando: una inaudita, sbalorditiva e vergognosa e indecorosa vicenda di melensaggine truffaldina, una storia più da baccanale che da consesso politico)

P.S. Riprendendo quanto scrivevo nella lettera che Le ho inviato in data 20.10.2008, per Sua informazione, Le ricordo nuovamente che, a differenza di ciò che accade in occasione delle Gare d'Appalto, dove si inizia ad eseguire i lavori dopo che se ne è ottenuta l'aggiudicazione, nei Concorsi di progettazione succede un'altra cosa:

Un Ente si trova a dover risolvere un problema di carattere edile o urbanistico. Indice un Bando di Concorso per avere a disposizione più idee tra cui scegliere quella più confacente alle sue aspettative. Investe a questo scopo una certa somma di danaro per i premi di merito. I tecnici che intendono partecipare

sanno di dover lavorare gratuitamente per qualche mese, sulla base delle precise richieste contenute nel Bando: accettano la sfida spinti dall'interesse per il problema in esame, dall'amore per la ricerca e nella speranza che la giuria ritenga il loro progetto meritevole di un qualche premio. Si dà così vita ad un Patto non scritto tra Ente e Progettisti in cui quest'ultimi assumono la posizione giuridica di prestatori volontari d'opera d'ingegno e l'Ente si impegna moralmente a rispettare quanto esso stesso ha stabilito nel Bando circa le date di scadenza, i lavori della giuria e i conferimenti dei premi.

I concorrenti, all'atto della consegna del plico progettuale esauriscono completamente le prestazioni che sono state loro richieste. All'Ente banditore a questo punto spetta il dovuto obbligatorio compito di vagliare i progetti, di stabilirne la graduatoria di merito e di procedere (o non procedere, nel caso deliberi che non vi siano progetti meritevoli) alla assegnazione dei premi.

Ulteriori sviluppi della faccenda sono decisi ad insindacabile giudizio dell'Ente banditore che può riservarsi, come era previsto nel nostro caso (Cfr. art.22 Bando), la facoltà di **non procedere all'affidamento dell'incarico.**

Questa prassi del condurre i pubblici Concorsi di progettazione per buona sorte è osservata nei paesi civili nella generalità dei casi.

Fuorchè in questa occasione! I progetti non hanno potuto essere depositati perché il Comune di Verona ha deciso di interrompere il normale iter concorsuale e di annullare il concorso emanando la Determina di cui si sta parlando.

Così la Commissione giudicatrice non ha potuto logicamente dare avvio ai lavori (!);

Così i Concorrenti non hanno potuto assumere logicamente lo status giuridico consolidato richiesto e logicamente nulla potevano rivendicare(!);

Così si giustifica l'azione di autotutela e di annullamento del Concorso perché giustamente non si arreca danno ad alcuno(!); ah, dimenticavo!

Così si giustifica l'azione di autotutela e di annullamento del Concorso dal momento che, recitando l'art.13 del Bando "la consegna degli elaborati richiesti è ritenuta a tutti gli effetti iscrizione al Concorso", e non essendo avvenuta la consegna degli elaborati richiesti, ai sensi dell'art.13 del Disciplinare di gara non risultano soggetti iscritti al Concorso(!!!!)

Per finire Le ricordo che il dettato costituzionale (Art.97: I pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della Amministrazione) (purtroppo inopportunamente importunato dal vostro azzeccagarbugli) non autorizza a cambiare o truccare le carte in tavola. Non consente in altri termini, in nome del sacrosanto interesse pubblico, di compiere azioni illegittime o ingiuste.

La modesta proposta

La Proposta, che potrebbe senza dubbio rappresentare anche un positivo momento di nobilitazione per tutta la combriccola, potrebbe articolarsi in questo modo:

Nuova Determina con la quale si individui il miglior percorso burocratico per fare in modo che

- vengano superate le altre due precedenti(n°1172/07 e n°4887/08);
- si ammetta la sleale cantonata in cui l'A. è incorsa;
- vengano porte le scuse per aver indebitamente paragonato i professionisti che stavano partecipando al Concorso ad altrettanti Occhiuzzo;
- venga stanziato l'importo di Euro 64.000,00, corrispondente al totale del monte premi previsto dal Concorso cassato, da dividere in egual modo tra i 130 malaugurati concorrenti.

In attesa di una Sua risposta, che spero celere e puntuale, Le invio cordiali saluti Con osservanza Adriano Mason

Verona 06 Aprile 2009

i quali nulla hanno da aspettarsi o da recriminare perché la Commissione non ha ancora dato avvio ai lavori e anche perché neppure risultano soggetti iscritti al concorso, ai sensi dell'art.13 del Disciplinare di gara;

Si vuole in altre parole esprimere il seguente concetto (